

## **Regione Lombardia R.R. 9 novembre 2004 n. 6**

### **Regolamento in materia di attivita` funebri e cimiteriali**

#### **Art. 6 (Piani cimiteriali)**

Ogni comune e` tenuto a predisporre uno o piu` piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessita` di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

- a) l'andamento medio della mortalita` nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici del-l'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettivita` della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessita` di creare maggiore disponibilita` di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una piu` razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonche´ i monumenti fune-rari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessita` di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessita` di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessita` di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessita` di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

Nella redazione del piano cimiteriale e` prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione e` stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non e` prevista l'esumazione ordinaria.

Nel caso in cui un comune disponga di due o piu` cimiteri, l'area destinata all'inumazione puo` anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

### **Art. 9 (Strutture cimiteriali)**

Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

### **Art. 10 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)**

In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

In almeno un cimitero del comune e` presente un giardino delle rimembranze.

Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

## **ALLEGATO 1**

Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti (articolo 6, comma 9; articolo 7, comma 1)

La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovra` svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:

a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilita` dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:

- caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacita` portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilita` dei versanti);
- caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilita`, porosita`, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilita` delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dal-l'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta;

b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:

(a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

(b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;

(c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

(d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

(e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.

7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.